

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1801 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2017

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/2250 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco per determinate specie catturate con determinati attrezzi.
- (2) Le versioni in lingua ceca, danese, italiana, slovacca e tedesca del regolamento delegato (UE) 2016/2250 contengono un errore all'articolo 6, lettera f), per quanto riguarda i tipi di attrezzi utilizzati.
- (3) La versione in lingua danese del regolamento delegato (UE) 2016/2250 contiene ulteriori errori all'articolo 6, lettere e), f) e g), per quanto riguarda le specie cui si applica l'esenzione *de minimis*, all'articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 8, paragrafo 3, per quanto riguarda le misure tecniche specifiche per lo Skagerrak e nell'allegato, nota in calce 3, per quanto riguarda la definizione dei pescherecci interessati. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (4) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2250.
- (5) Al fine di garantire condizioni di parità per tutti i pescatori che beneficiano dell'esenzione *de minimis*, il presente regolamento delegato dovrebbe applicarsi con effetto dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/2250,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/2250 è così rettificato:

- 1) (non riguarda la versione italiana)
- 2) All'articolo 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci».

- 3) (non riguarda la versione italiana)
- 4) (non riguarda la versione italiana)
- 5) (non riguarda la versione italiana)

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2).

